

I.C.I. 2011

Informazioni utili

Con D.L. 27 maggio 2008 n. 93 è stata disposta l'esenzione ICI a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L'esenzione va' inoltre riconosciuta a tutte le unità immobiliari che il Comune, con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ha assimilato alle abitazioni principali.

Aliquote

a) Aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è quella in cui il soggetto passivo ha eletto la propria residenza anagrafica).....**5,80 per mille**
Si considera abitazione principale anche una delle pertinenze anche se classata in categoria diversa dalle abitazioni e con attribuzione di autonoma rendita. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale: le cantine, i box, i garage, i posti macchina ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ovvero ad una distanza lineare non superiore a 300 metri.

Si considerano abitazioni principali quelle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti entro il 6° grado. L'autocertificazione deve essere presentata al comune entro il primo mese dell'anno successivo a quello dell'avvenuta concessione e si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistano le condizioni.

b) Immobili di categoria catastale A, diversi dall'abitazione principale.....**7,00 per mille**

c) Altri immobili.....**6,00 per mille**

- per interventi di ristrutturazione/recupero edilizio finalizzati all'ottenimento dell'agibilità di immobili dichiarati inagibili o inabitabili situati nel centro storico, delimitato dal vigente P.R.G.: per n.5 annualità d'imposta a partire dall'anno di rilascio del certificato/autorizzazione di abitabilità o agibilità.....**4,00 per mille**
- per tutti gli edifici oggetto di restauro e risanamento conservativo (art. 31 della L. 457/1978) delle pareti esterne di immobili situati all'interno delle mura castellane: per n. 5 annualità, a decorrere dall'anno della comunicazione/dichiarazione di fine lavori.....**4,00 per mille**
- per unità immobiliari non abitate o non utilizzate ad abitazione principale situate nel centro storico oggetto di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione o manutenzione straordinaria (art.31 L.457/1978) e conseguentemente destinate ad abitazione principale del proprietario. Il trasferimento di residenza del proprietario deve essere effettuato entro sei mesi dalla comunicazione/dichiarazione di fine lavori o del rilascio del certificato di abitabilità e mantenuta per tutto il periodo dell'agevolazione per una durata nell'anno d'imposta non inferiore a 10 mesi. L'aliquota applicabile per n. 5 annualità, a decorrere dall'anno della comunicazione/dichiarazione di fine lavori o del rilascio del certificato di abitabilità è del.....**4,00 per mille**
- per unità immobiliari situate nel centro storico oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione (art.31 L.457/1978) e destinate ad attività produttive del proprietario. L'aliquota applicabile per n. 5 annualità, a decorrere dall'anno della comunicazione/dichiarazione di fine lavori o dal rilascio del certificato di agibilità è del.....**4,00 per mille**

Detrazione comunale

La detrazione d'imposta I.C.I., di cui all'art. 8 commi 2 e 3 D.Lgs 30/12/92 n.504 e successive modifiche ed integrazioni, è stabilita nella misura unica di **Euro 103,29** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale; l'eventuale somma eccedente è utilizzabile per la pertinenza.

La detrazione d'imposta I.C.I. per l'abitazione principale è stabilita nella misura di **Euro 130,00** in favore di soggetti passivi in situazione di handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3 comma 3 ed accertato ai sensi dell'art. 4 della Legge 104 del 5-2-92, con invalidità superiore ai 2/3. Tale detrazione è riconosciuta anche nel caso in cui nella famiglia anagrafica del soggetto passivo ICI vi sia un soggetto in situazione di handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3 comma 3 ed accertato ai sensi dell'art. 4 della Legge 104 del 5-2-92. La detrazione spetta sino al momento in cui sussistano le condizioni di cui sopra, rapportata a mese.

La detrazione non compete per l'unità immobiliare data in locazione, ancorché il proprietario a sua volta dimori in una diversa casa come locatario, né per l'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in uso gratuito ai genitori o ai figli.

Versamento minimo

Non sono dovuti versamenti per somme inferiori a € 2,50 di imposta annua.

Modalità di pagamento

Il pagamento può essere effettuato utilizzando l'apposito bollettino di ccp n. **89116701** intestato a "CIS S.R.L. STAFFOLO – AN – I.C.I." presso gli uffici postali.

Dal 2007 la legge 296/06 permette anche il pagamento attraverso il modello F24 (per l'elenco dei codici tributo consultare il sito www.cis-info.it). I bollettini sono reperibili presso la sede Comunale e presso la sede del CIS srl